



Tonno Rosso

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto - Guardia Costiera
92014 - Porto Empedocle (Ag)

Al	Prefettura	92100	Agrigento
	Questura	92100	Agrigento
	Direzione Marittima	90139	Palermo
	Comando Provinciale Carabinieri	92100	Agrigento
	Comando Provinciale Guardia di Finanza	92100	Agrigento
	Ufficio Circondariale Marittimo	92027	Licata
	Ufficio Circondariale Marittimo	92019	Sciacca
	Ufficio Circondariale Marittimo	92010	Lampedusa
	Azienda U.S. Locale n.1 - Servizio Veterinario	92100	Agrigento
	Dogana	92014	Porto Empedocle
	Comune	92014	Porto Empedocle
	Commissariato P.S.	92014	Porto Empedocle
	Comando Stazione CC	92014	Porto Empedocle
	Comando Polizia Municipale	92014	Porto Empedocle
	Comando Nucleo Manovra G.d.F.	92014	Porto Empedocle
	Comando Motovedetta CC c/o Stazione CC	92014	Porto Empedocle
	Polmare - Polizia di Frontiera	92014	Porto Empedocle
	Cooperativa Pescatori Madonna del Carmine	92014	Porto Empedocle
	Cooperativa Fra Pescatori S.Alberto-Viale Duca d'Aosta n.4	91100	Trapani
	Teleakras - Via Stromboli, 10	92100	Agrigento
	TVA - Via Portofino, 10 San Leone	92100	Agrigento
	Telepace - Via Toniolo, 21	92100	Agrigento
	Giornale di Sicilia - Piazza Vittorio Emanuele, 33	92100	Agrigento
	Giornale La Sicilia - Via Battisti, 09	92100	Agrigento
	<u>Agenzie Marittime</u>		
	Agenzia Marittima Burgio Giuseppe - Banchina Nord	92014	Porto Empedocle
	Agenzia Marittima Thalassia - Via Umberto, 1	92014	Porto Empedocle
	Agenzia Marittima Tricoli & Nuara - Banchina Nord Porto	92014	Porto Empedocle
	Agenzia Marittima Mazza - Piazza Vittorio Veneto, 18	92014	Porto Empedocle
	Agenzia Marittima Barbaro Pietro - Via IV Novembre, 3	92014	Porto Empedocle
	<u>Operatori Portuali</u>		
	Piloti	92014	Porto Empedocle
	Ormeggiatori	92014	Porto Empedocle
	Rimorchiatore Cile	92014	Porto Empedocle
e,p.c.	Procura della Repubblica c/o Tribunale	92100	Agrigento
	<u>Distribuzione Interna</u>		
	Sezione Operativa	Sede;	
	Sezione Contenzioso	Sede;	
	Sezione Mezzi Nautici	Sede;	
	Sezione Pesca	Sede	
	Albo	Sede;	

Prot. n° 02.02.04/ 4936 /Tecnica

Data: 09.06.2010

Oggetto: Trasmissione Ordinanza n° 13/2010 in data 08/06/2010. - Disciplina sbarco del tonno rosso.

Prosecuzione: foglio n.02.02.04/4936/Tec. del 09.06.2010.

Per opportuna conoscenza e con preghiera di curarne la massima diffusione si trasmette, in allegato, copia dell' Ordinanza di cui all'oggetto, con preghiera di voler ritenere nulla quella già trasmessa con il foglio in prosecuzione, in quanto mancante dell'art.5.-

d'Ordine

IL NOSTRO
 1° M.llo Luogotenente Np.
 Carmelo SARTÀ



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto – Porto Empedocle

ORDINANZA N. 13/ 2010

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Porto Empedocle:

- Visti: gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- Vista: la legge 14 luglio 1965, n.963 recante la "Disciplina della pesca marittima" e successive modifiche e integrazioni;
- Visto: il Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n.963 approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n.1639 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto: il Reg. (CEE) n.2807/83 del 22 settembre 1983 che stabilisce la modalità di registrazione delle informazioni fornite sulla cattura di pesci da parte degli Stati membri;
- Visto: il Reg. (CEE) n.2847/93 del 12 ottobre 1993, e successive modifiche e integrazioni, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca;
- Visto: il Reg. (CE) n.520/2007 del 07/05/2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori;
- Visto: il Reg. (CE) n.302/2009 del 06/04/2009, concernente il piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n.43/2009 e abroga il regolamento (CE) 1559/2007;
- Visto: il Reg. (CEE) n.2554/93 del 02/07/93, e successive modifiche e integrazioni, che fissa talune disposizioni d'applicazione del Regolamento CEE n.2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario;
- Visto: il Reg. (CE) n.2371/2002 del 20/12/2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;
- Visto: il Reg. (CE) n.1984/2003 del 08/04/2003, che istituisce nella Comunità un regime di registrazione statistica relativa al tonno rosso, al pesce spada e al tonno obeso;
- Vista: la circolare "Serie Controllo Pesca" n. 001/2010 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ;
- Visto: l'elenco allegato e facente parte integrante della predetta Circolare, riportante la lista dei porti designati per lo sbarco del tonno rosso, tra i quali viene individuato il porto di Porto Empedocle nell'ambito di questo Circondario Marittimo;
- Vista: la propria ordinanza n. 10/2008 in data 08/04/2008;
- Visti: le circolari del MIPAAF n. 14152 del 05/05/2009 e n. 8391 in data 29/04/2010;
- Ritenuto: necessario disciplinare le attività di sbarco del tonno rosso nell'ambito del porto di Porto Empedocle quale porto designato, fissando tra l'altro il punto di sbarco in modo da consentire l'esecuzione dei controlli sul rispetto delle vigenti normative e per rendere attuativo l'obbligo della comunicazione preventiva di sbarco;

ORDINA

Art.1 (Finalità e definizioni)

La presente Ordinanza regola e disciplina lo sbarco o il trasbordo del tonno rosso (thunnus thynnus) nell'ambito del porto di Porto Empedocle.

Ai fini dell'applicazione della presente Ordinanza si richiamano le seguenti principali definizioni e norme contenute nel Reg. (CE) n.302/2009 citato nelle premesse

Art.2 del Regolamento:

a) nave da pesca: qualsiasi imbarcazione adibita o destinata allo sfruttamento commerciale delle risorse di tonno rosso, incluse le navi da cattura, le navi officina, le navi da trasporto, i rimorchiatori e le imbarcazioni che partecipano ad operazioni di trasbordo, le navi da trasporto attrezzate per il trasporto di prodotti a base di tonno e le navi ausiliarie, tranne le navi container;

b) nave da cattura: un'imbarcazione utilizzata ai fini della cattura commerciale delle risorse di tonno rosso;

c) nave ausiliaria: qualsiasi imbarcazione utilizzata per il trasporto di tonno rosso morto (non trasformato) da una gabbia a un porto designato;

d) nave officina: una nave a bordo della quale i prodotti della pesca subiscono una o più delle seguenti operazioni, prima dell'imballaggio: sfilettatura o affettatura, congelamento e/o trasformazione;

m) trasbordo: lo scarico, per intero o in parte, del tonno rosso detenuto a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio.

Art.7 del regolamento:

La pesca del tonno rosso, ai sensi dell'art.7 del Reg. (CE) n.302/2009 è vietata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nei seguenti periodi:

- Dal 1° giugno al 31 dicembre, per i grandi pescherecci con palangari pelagici di lunghezza superiore a 24 m, ad eccezione della zona delimitata ad ovest dal meridiano 10° O e a nord dal parallelo 42° N;
- Dal 15 giugno al 15 aprile, con reti a circuizione;
- Dal 15 ottobre al 15 giugno, praticata da tonniere con lenze a canna e da pescherecci da traino pelagici (solo nell'Atlantico orientale).

Art.9 del Regolamento:

La taglia minima per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, è di 30 kg. o 115 cm..

Catture accidentali per un massimo del 5% di tonno rosso di taglia compresa fra i 10 kg o 80 cm e 30 kg sono autorizzate per tutte le navi che praticano la pesca attiva di tale specie.

Artt. 12 e 13 del Regolamento:

E' vietata la commercializzazione del tonno rosso catturato nell'ambito della pesca ricreativa e delle manifestazioni sportive.

Art.2 (Punti di sbarco/trasbordo)

Nell'ambito del Circondario Marittimo di Porto Empedocle le operazioni di sbarco/trasbordo di tonno rosso possono avvenire esclusivamente nel tratto di banchina per una lunghezza di mt. 50 circa del molo di levante denominato "Ammiraglio Sciangula" del Porto di Porto Empedocle (come meglio individuato nell'allegata planimetria, che fa parte integrante della presente ordinanza All. 1), solo nei giorni feriali dalle ore 08,00 alle ore 17,30.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai pescherecci che catturano accidentalmente tonno rosso.

Art.3 (Adempimenti relativi agli sbarchi)

Il comandante di una nave da pesca comunitaria, o il suo rappresentante, che ha catturato tonni rossi, in quanto detentrica di propria quota oppure per cause accidentali, ed intende utilizzare il porto di Porto Empedocle per lo sbarco di detti tonni deve trasmettere a questa Autorità marittima la pre-notifica, secondo il mod. allegato "A" alla presente Ordinanza, almeno 4 ore prima del previsto arrivo.

La pre-notifica, che non sostituisce la consueta richiesta di approdo, può essere effettuata mediante una delle seguenti modalità:

- trasmissione del modello via telefax al n.0922/535747;
- trasmissione del modello via e-mail all'indirizzo cpempedocle@mit.gov.it oppure portoempedocle@guardiacostiera.it;
- telefonicamente al n. 0922/535182 fornendo tutti i dati richiesti.

Nel caso di nave da pesca extracomunitaria la prenotifica dovrà essere effettuata almeno 72 ore prima del previsto arrivo.

Il comandante della nave, o il suo rappresentante, prima dell'inizio delle operazioni di sbarco, dovrà consegnare a questa Autorità marittima la seguente documentazione:

- Log-book mod. Atlantico (Reg. CE n. 2807/83);
- Documento di cattura del tonno rosso (BCD) che una volta vidimato dall'Autorità Marittima, seguirà il prodotto ittico fino alla vendita al dettaglio;
- Copia dei modelli T2M, qualora previsti (Reg.CE n.2554/93);

e inoltre, concluse le operazioni di sbarco:

- Copia delle fatture o nota di vendita (Reg. CE n.2371/2002);
- Copia del mod. ICCAT, vidimato, in caso di esportazione al di fuori della Comunità Europea (Reg. CE n.1984/03).

Art.4 (Adempimenti relativi ai trasbordi)

Il comandante di un peschereccio comunitario, o il suo rappresentante, che intende utilizzare il porto di Porto Empedocle per ricevere da altro peschereccio quantitativi di tonni rossi, deve effettuare a questa Autorità marittima la pre-notifica, secondo il mod. allegato "A" alla presente Ordinanza, almeno 48 ore prima del previsto arrivo.

La pre-notifica, che non sostituisce la consueta richiesta di approdo, può essere effettuata mediante una delle modalità già indicate nel precedente art.3.

Nel caso di peschereccio extracomunitario la prenotifica dovrà essere effettuata almeno 72 ore prima del previsto arrivo.

Il trasbordo può avere luogo solo previa esibizione a questa Autorità marittima della documentazione probante l'assolvimento delle condizioni dettate dall'art.23 del Reg. (CE) n.302/2009:

- a) autorizzazione dell'autorità competente del proprio stato di bandiera (nel caso di peschereccio nazionale, rilasciata dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali);
- b) trasmissione alla suddetta autorità competente, da parte della nave da pesca cedente, di tutte le informazioni di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo 23.

Art. 5 (Taglia minima e Catture accidentali o accessorie)

La taglia minima per il tonno rosso catturato nel Mediterraneo e nell'Atlantico Orientale è di 30 Kg. o 115 cm. Come previsto dall'art.9 comma 1) del Regolamento (CE) n°.302/2009.

Gli armatori/comandanti delle unità da pesca professionale non munite del Permisso di Pesca Speciale per la cattura del tonno rosso rilasciato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che catturano accidentalmente esemplari di tali specie ittica, sono tenuti a tutti gli adempimenti previsti al precedente art.3.

La cattura annua accidentale del tonno rosso non può superare i 750 Kg. per nave, ai sensi dell'art.4 del Decreto Ministeriale 27 Luglio 2000.

Alle unità con permesso speciale per la pesca del tonno rosso è consentita la cattura accidentale di sottomisura, di taglia compresa tra i 10 Kg.(o 80 cm) e i 30 Kg. nella percentuale massima del 5% (in peso o esemplari) da verificare allo sbarco.

Alle unità prive di permesso speciale è consentita la cattura accessoria di tonno rosso, di dimensioni regolare (30 Kg. o 115 cm) per un massimo del 5% - in peso o esemplari – delle catture totali presenti a bordo.

Non è mai consentita la cattura di esemplari al di sotto dei 10 Kg.

Alle catture accessorie di tonno rosso si applicano gli artt.17,18, 21, 23 e 34 del Regolamento (CE) n°: 302/2009.

Quando è aperta la pesca del tonno rosso, è vietato rigettare in mare gli esemplari morti delle catture accessorie.

Art.6 (Controllo sulle attività di sbarco/trasbordo)

Al fine di poter esercitare il controllo sul rispetto delle norme contenute nel Regolamento (CE) n.302 /2009 e comunque di tutta la normativa citata nelle premesse, qualsiasi operazione di sbarco o di trasbordo di tonno rosso, anche da parte di navi che effettuano il solo trasporto o da parte di navi officina, potrà avvenire solo alla presenza di personale incaricato da questa Autorità marittima ed in ogni caso non potrà avere inizio senza il preventivo nulla osta di questa Autorità marittima.

La suddetta prescrizione si applica anche nel caso che il comandante della nave o il suo rappresentante dichiari catture di specie di tonni diverse dal tonno rosso.

Art.7 (Pesca ricreativa e sportiva)

Coloro i quali intendano praticare la pesca ricreativa del tonno rosso, così come definita dal citato Regolamento (CE) 302/2009 all'art. 2 lett. o ("pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale"), o quella sportiva, così come definita alla lett. n dello stesso art. 2 ("pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti ad una organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale") dovranno chiedere il rilascio di apposita autorizzazione all'Autorità Marittima nella cui giurisdizione ricade il porto di stanza dell'unità da diporto da adibire a tale attività.

L'autorizzazione, con validità annuale, dovrà essere detenuta a bordo e esibita alle Autorità preposte al controllo.

L'istanza, presentata dal proprietario dell'unità, in bollo da € 14,62 (con allegata ulteriore marca da bollo da € 14,62 da apporre sul documento autorizzativo), volta ad ottenere l'autorizzazione di cui sopra, dovrà contenere i seguenti elementi identificativi dell'unità da diporto da destinare a tale scopo: numero e ufficio di iscrizione, se imbarcazione, matricola del motore, se natante senza marcatura CE ovvero codice identificativo dello scafo, se natante con marcatura CE. Dovrà inoltre essere allegata all'istanza fotocopia autenticata della polizza di assicurazione del motore dell'unità.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 17 del Reg. CE n. 1967/2006, per la pesca sportiva del tonno rosso e delle altre specie altamente migratorie, è escluso l'impiego di palangari.

E' vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso per uscita in mare, fermo restando il divieto di pesca del novellame (la taglia minima consentita per la cattura del tonno rosso è cm 115 o kg. 30, senza applicazione di alcuna delle deroga previste dall'art. 9 comma 2 del Reg. CE 302/2009).

E' vietata, altresì, la commercializzazione di tonno rosso catturato nell'ambito della pesca ricreativa e sportiva, venendo consentita la sola donazione per fini caritativi.

Al fine di consentire l'attività di vigilanza dell'attività in parola, gli esemplari di tonno rosso provenienti dalla pesca ricreativa e sportiva possono essere sbarcati nell'ambito del Circondario Marittimo di Porto Empedocle, esclusivamente nel punto previsto al precedente **Articolo 2**, fermo restando che l'autorizzazione di cui sopra ha validità su tutto il territorio nazionale a prescindere dall'Ufficio marittimo che ne ha curato il rilascio (a tal fine si precisa che l'Autorità marittima che rilascia l'autorizzazione potrà essere diversa da quella che riceve la prenotazione e la dichiarazione di cattura di cui al comma seguente).

I conduttori delle unità da diporto autorizzate, che intendano sbarcare esemplari provenienti da tale cattura, hanno l'obbligo di **prenotificare** il loro arrivo in porto, comunicandone l'orario, con congruo anticipo, mediante collegamento VHF o telefonicamente, alla Sala Operativa di questo Ufficio, al numero di telefono 0922/535182. Entro 4 ore dallo sbarco, inoltre, dovrà essere consegnata o trasmessa a questa Capitaneria di Porto, una dichiarazione, come da modello in allegato (All. B), contenente gli elementi informativi sulla cattura.

In caso di violazione di una qualsiasi disposizione relativa alla pesca ricreativa o sportiva del tonno rosso, ferma restando l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 8, sarà disposta la revoca dell'autorizzazione.

Ai sensi dell'art. 7, comma 5, del Regolamento 302/2009 la pesca ricreativa e sportiva del tonno rosso è vietata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 15 ottobre al 15 giugno.

Art.8 (Ulteriori disposizioni)

Non è consentito alle navi officina di effettuare cicli di lavorazione durante la sosta in porto. Durante le operazioni di sbarco/trasbordo dovranno essere adottate tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi contaminazione dei luoghi e delle acque portuali. Qualora necessario si dovrà procedere, a carico del comandante della nave, alla pulizia/bonifica della banchina interessata dallo sbarco/trasbordo.

Art.9 (Sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi dei seguenti disposti normativi, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato e fatta salva inoltre l'applicazione delle pertinenti sanzioni in relazione ad eventuali violazioni alle specifiche normative di settore,:

- Violazioni in materia di esubero delle quote assegnate e catturabili di "tonno rosso":

Art. 15, 26 e 27 della l. n. 963 del 14 luglio 1965 così come modificata dalla L. 101/08;

- Inosservanza in conformità della legislazione nazionale, delle disposizioni di cui al Reg. (CE) n. 302/2009 del 06.06.2009;
legge 963/65 come modificata dalla l. n. 101/2008 del 06.06.2008 – art. 8;
- Violazioni in materia di taglie minime catturabili e commerciabili:
art. 9 del Reg (CE) 302/2009 del 06.06.2009;
legge 25.08.1988 n. 381, nonché artt. 15, 24 e 25 della legge 14 luglio 1965 n. 963 come mod. dalla l. 101/2008;
- Violazione in materia sanitaria applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti ittici:
Legge 283/62; Regolamenti (CE) n. 852/853/854/2004 c.d. “pacchetto igiene” – D.lvo n. 193/2007 del 06/11/2007;
- Inosservanza delle disposizioni sulla regolare tenuta dei documenti di bordo:
artt 1193 e 1194 del Codice della Navigazione;
- Inosservanza di provvedimenti e norme di polizia dati dall'Autorità Marittima:
art. 1174 del Codice della Navigazione e ove ricorra, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

Art. 10 (norme abrogate)

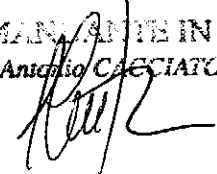
L'ordinanza n. 10/2008 del 08.04.2008 di questa Capitaneria di Porto è abrogata;

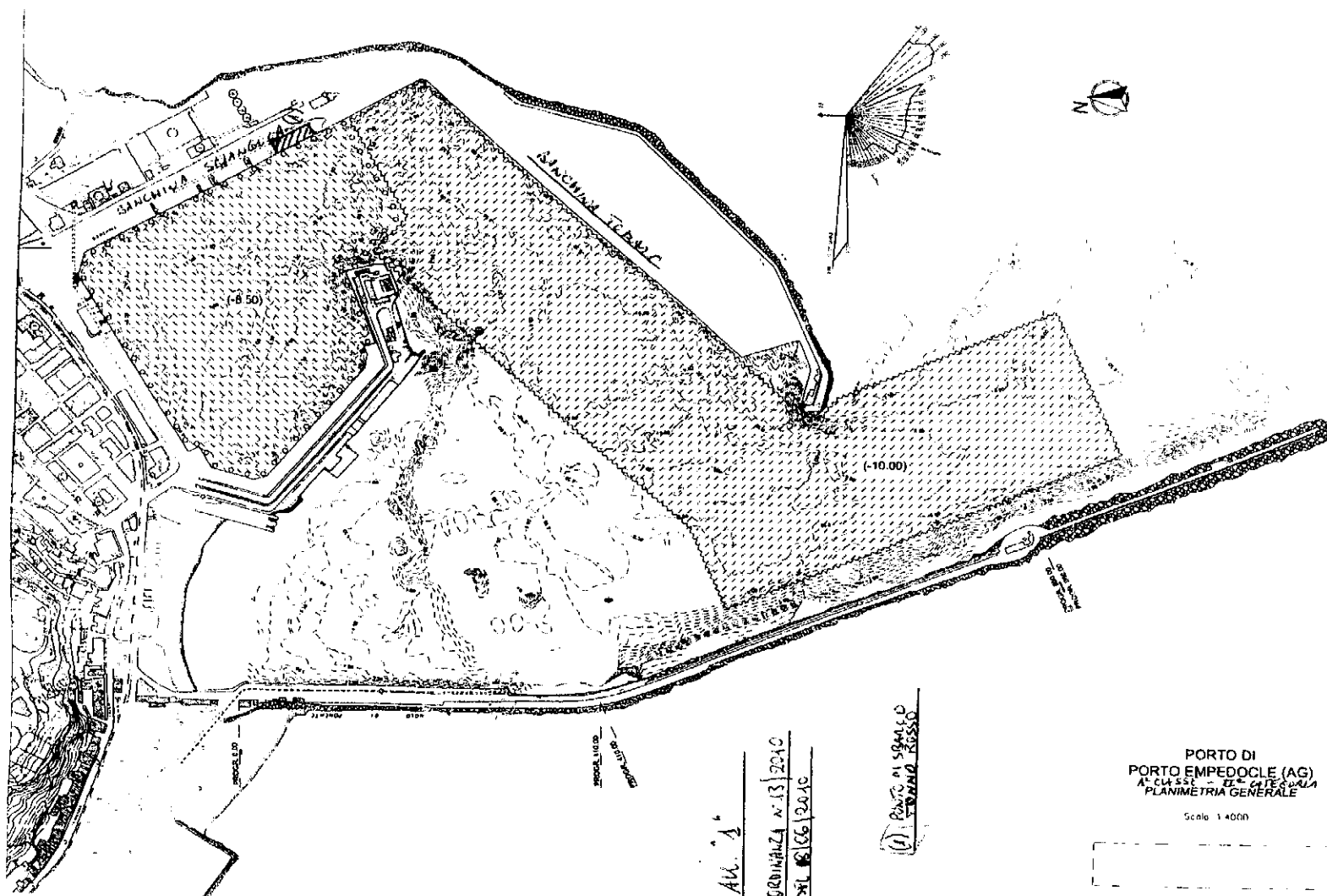
Art.11 (Disposizioni finali)

Per tutto quanto non contemplato nella presente Ordinanza si rimanda alle pertinenti normative nazionali e comunitarie in vigore nonché alle Ordinanze che regolano l'accosto e tutte le attività in genere nel porto di Porto Empedocle.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Porto Empedocle, 08 Giugno 2010


IL COMANDANTE
C.F.(CP) Vito CIRINGIONE

IL COMANDANTE IN II
C.F. (CP) Antonio CACCIATORE



AL. 1°

ORDINANZA N. 13/2010

DEL 06/06/2010

(1) PIANO DI SPALLO
FONDO ROSSO

PORTO DI
PORTO EMPEDOCLE (AG)
AL. CUSI - II° CATEGORIA
PLANIMETRIA GENERALE

Scala 1:4000

FORMULARIO DI PRENOTAZIONE
(compilare la voce che interessa)

1. OPERAZIONI DI DISBARCO¹ dal porto designato di _____

Nome nave: _____ N° di licenza _____

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Data in cui si deve effettuare l'operazione
	Kg.	N° di esemplari	

2. OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO²

Nome nave: _____ N° di licenza _____

Nome e indirizzo esportatore: _____ N° di partita _____

Orario previsto di trasferimento	Quantitativo stimato da trasferire		Data in cui deve essere effettuato l'operazione
	Kg.	N° di esemplari	

3. OPERAZIONI DI TRASBORDO³ dal porto designato di _____

Nome nave ricevente: _____ N° di licenza _____

Nome nave imbarcatrice: _____ N° di licenza _____

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Data in cui deve essere effettuata l'operazione
	Kg.	N° di esemplari	
	Quantitativo da imbarcare		Data in cui deve essere effettuata l'operazione
	Kg.	N° di esemplari	

Data _____

Firma _____

Ricevuto dall'Autorità _____	
Per _____ alle ore _____	
N° Registro _____	
	Firma dell'operatore _____

¹ Da compilare all'Autorità competente del luogo in cui avviene il sbarco, almeno 48 ore prima dell'operazione.
² Da compilare all'MIPA, prima di effettuare il trasferimento, in modo da ottenere l'autorizzazione necessaria.
³ Da compilare all'Autorità competente del luogo in cui avviene il transito, almeno 48 ore prima dell'operazione (ovvero prima dell'inizio delle operazioni, tranne eccezioni).

Dichiarazione di cattura del Tonno Rosso
(Regolamento CE n° 302/2009)

Numero d'iscrizione dell'unità da diporto (matricola del motore, se natante senza marcatura CE ovvero codice identificativo scafo, se natante con marcatura CE) : _____

Nominativo del Comandante _____

Riferimento comunicazione (VHF - celli) in data _____ alle ore _____

all'Ufficio Marittimo di _____

Porto di Sparto _____

Data _____ Esempi catturati n. _____ Posizione cattura esemplari

Latitudine _____ Longitudine _____

Data _____

Comandante dell'unità

Modalità per effettuare la comunicazione preliminare (con congruo anticipo)

- 1) FAX 0921/535182
- 2) VIA TELEFONO 0921/535182